

CORPO INTERCOMUNALE ERBA-PUSIANO-EUPILIO

Comando di Polizia Locale Settore Sicurezza e Polizia Stradale Segreteria Comando Comune di Erba ALBO PRETORIO

> N. 0036781 I 10/11/2020 12:12 Cla: 9.4

77/2020

ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

VIA BIFFI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Vista l'istanza pervenuta in data 06.11.2020 – prot. n. 36371 dal Procuratore Speciale della Società Italiana Petroli S.p.a. – P. IVA 0005157089, con sede legale in Via Salaria, n. 1322 – 00138 Roma (RM), con la quale viene chiesta la chiusura della Via Biffi, da lunedì 16 novembre 2020 a venerdì 27 novembre 2020 per lavori di demolizione di un impianto carburanti ubicato in Via Morchiuso nel Comune di Longone al Segrino (CO) a confine con il Comune di Erba (CO);

Visti gli articoli 1, 6 e 7 del d. l.vo 30 Aprile 1992, n. 285, (codice della strada);

Visto il d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di attuazione e di esecuzione del codice della strada; Richiamato il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 26.09.2002, n. 226; Ritenuta la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza al traffico veicolare e non, fino al termine dei lavori;

Visto l'art. 107 del d. l.vo n. 267/2000;

Visto il decreto del Sindaco pro tempore di Erba (Co) dott.ssa Veronica Airoldi n. 83 del 21.09.2017 – incarico di direzione del Settore Polizia Locale al dr. Giovanni Marco Giglio

ORDINA

dalle ore 08.00 di lunedì 16 novembre 2020 alle ore 18.00 di venerdì 27 novembre 2020:

la chiusura alla circolazione pedonale e veicolare della Via Biffi, dalla Strada Provinciale n. 40 denominata Via Valassina al numero civico 5 di detta Via.

La zona descritta è da considerarsi area di cantiere: la viabilità, nell'evenienza, sarà garantita mediante la presenza di operatori della ditta esecutrice dei lavori, aventi funzioni di moviere, che comunque resta responsabile di eventuali incidenti stradali o danni alle persone o cose che dovessero verificarsi per inadeguatezza dei segnali stessi oltre alla necessaria segnaletica stradale temporanea da cantiere. Il personale incaricato nell'espletamento dell'attività lavorativa sulla strada, oltre a svolgere un'adeguata sorveglianza di tutto il cantiere, dovrà essere dotato di indumenti di cui all'art. 37 del reg. di attuazione e di esecuzione del c. d. s.

Il direttore/responsabile del cantiere di lavoro dovrà adottare tutte le misure di vigilanza in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid -19, in ottemperanza alle normative vigenti.

Il responsabile del procedimento è il Commissario Capo dott. Fumagalli Roberto.

La presente ordinanza è resa pubblica con l'affissione all'albo Pretorio del Comune, altresì è trasmessa ai seguenti uffici: Ufficio Segretaria, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza.

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministro dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del d. I.vo 285/92 e, nel rispetto delle formalità stabilite dall'articolo 74 del regolamento di attuazione e di esecuzione del codice della strada.

IL COMMINDANTE
DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
dr. GIOVANNI MARCO GIGLIO